

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1268-A</sup>

## RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

*presentata alla Presidenza il 16 marzo 2007*

(Relatore: **BURTONE**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

**n. 1268**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANOTTI, BURTONE, BAFILE, BUCCHINO, DI GIROLAMO,  
LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, RAMPI, SQUEGLIA, TRUPIA**

Nuove norme in materia di dispersione  
e di conservazione delle ceneri

---

*Presentata il 3 luglio 2006*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo all'attenzione dell'Assemblea, recante norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, innova parzialmente la disciplina vigente in materia, novellando in più

punti la legge 30 marzo 2001, n. 130, « Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri », la quale peraltro non ha trovato piena applicazione anche a causa della mancata adozione delle modi-

fiche al regolamento di polizia mortuaria, previste dall'articolo 3 della legge medesima. Il testo licenziato dalla Commissione tiene conto altresì delle modificazioni nel frattempo intervenute in ordine al riparto di competenze tra Stato, regioni e autonomie locali a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

### 1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il testo in esame è il risultato di un approfondito lavoro svolto in sede referente e al quale hanno contribuito gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Al testo originario della proposta di legge, al termine di un attento esame da parte della Commissione, sono state apportate alcune modifiche che ne hanno migliorato sia aspetti sostanziali sia la formulazione.

Il testo novella la citata legge n. 130 del 2001, sostituendo interamente l'articolo 3 e aggiungendo una serie di nuovi articoli. Esso stabilisce inoltre nuovi termini per l'attuazione di disposizioni della legge medesima.

### 2. *Istruttoria legislativa svolta.*

#### 2.1 *Audizioni informali.*

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti degli operatori del settore. In particolare, sono state sentite la Federazione italiana per la cremazione, la Federutility-Sefit e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA).

#### 2.2 *Pareri espressi dalle Commissioni.*

La XII Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha innanzitutto esaminato il testo originario della proposta di legge, apportando alcune modifiche volte, tra l'altro, a migliorarlo sotto il

profilo del coordinamento con la legislazione vigente.

Successivamente, ha proceduto ad acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, recependo molte delle osservazioni e delle condizioni ivi apposte. In particolare, recependo le condizioni contenute nel parere favorevole della I Commissione, ha proceduto a riformulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla citata legge n. 130 del 2001 e a distinguere, inserendole in articoli diversi, le disposizioni che, rientrando nella materia « tutela della salute », rappresentano principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato perché riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « giurisdizione e norme processuali ». Ha altresì recepito tre delle osservazioni contenute nel parere favorevole della II Commissione nonché la condizione contenuta nel parere favorevole della VIII Commissione. Non ha invece ritenuto opportuno accogliere la condizione e le restanti osservazioni apposte nel citato parere della II Commissione né l'osservazione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì acquisito il nulla osta della V Commissione.

A seguito di tali significative modifiche, la XII Commissione ha nuovamente acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stato acquisito il parere favorevole della I e della VIII Commissione, mentre si è ritenuto non opportuno recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole della II Commissione né la condizione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì nuovamente acquisito il nulla osta della V Commissione.

### 3. *Illustrazione dell'articolato.*

Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di due articoli, il primo dei quali

è volto a novellare in più punti la legge n. 130 del 2001.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 della legge citata, stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri. In base a tali principi, la dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree individuate dai comuni all'interno dei cimiteri, in natura — all'aperto e nel rispetto di precise condizioni — o in aree private. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati e in nessun caso può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. Le nuove norme individuano altresì i possibili affidatari dell'urna contenente le ceneri — i quali, se intendono rinunciare all'affidamento, devono conferire l'urna presso un cimitero — nonché il sistema identificativo volto ad assicurare l'identità certa delle ceneri e le strutture per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Il comma 2, che aggiunge tre nuovi articoli alla legge n. 130 del 2001, reca invece disposizioni rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 3-*bis*, in particolare, disciplina la manifestazione di volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente in materia di autorizzazione alla cremazione e di affidamento o dispersione delle ceneri.

Tale articolo stabilisce che la volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente può essere espressa attraverso una delle seguenti modalità: disposizione testamentaria del defunto; iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo; volontà dei legali rappresentanti per i minori e le persone interdette. L'articolo 3-*bis* individua inoltre i soggetti titolati ad effettuare la dispersione delle ceneri, i quali attestano sotto la propria responsabilità luogo e data dell'avvenuta dispersione. L'articolo 3-*ter* disciplina gli adempimenti del medico necroscopo, mentre l'articolo 3-*quater* introduce le sanzioni amministrative con le quali è punita la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 3, che aggiunge l'articolo 9 alla legge n. 130 del 2001, contiene disposizioni in materia di cellette cinerarie.

L'articolo 2 del testo all'esame dell'Assemblea, infine, stabilisce nuovi termini per gli adempimenti delle regioni e per la definizione delle norme tecniche in materia di crematori.

Giovanni Mario Salvino BURTONE,  
*Relatore.*

## PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 Zanotti, recante « Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri »;

rilevato che le disposizioni da essa recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie ordinamento civile e penale, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato che solo alcune tra le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame apportano novelle alla legge n. 130 del 2001, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, e che risulta opportuno, a fini di semplificazione e chiarezza normativa, formulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge vigente;

rilevato inoltre che il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 prevede che un futuro regolamento governativo modifichi il vigente regolamento di polizia mortuaria (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) in conformità ad una serie di principi, indicati dal medesimo articolo 3;

osservato altresì che il comma 14 dell'articolo 1 sopprime il riferimento ad un successivo regolamento dello Stato per la modifica del regolamento di polizia mortuaria, al presumibile fine di tener conto della nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale ambito, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione, e che pertanto l'intento perseguito parrebbe quello di trasformare i principi recati dall'articolo 3 per l'adozione di un regolamento governativo in principi fondamentali per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa in materia;

ritenuto che la nuova formulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 non appare esplicita al riguardo e che taluni dei principi recati dal medesimo comma incidono su aspetti della disciplina afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibili non alla materia « tutela della salute », ma piuttosto alle materie « ordinamento civile e penale » e, sotto alcuni profili, limitatamente alla lettera *h*), alla materia « giurisdizione e norme processuali »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia riformulata l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri;

2) siano tenute distinte, eventualmente in articoli separati, le disposizioni che, rientrando nella materia « tutela della salute », rappresentano principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente dalle disposizioni che, rientrando in materie di competenza esclusiva dello Stato, potrebbero rappresentare principi per l'adozione di un successivo regolamento governativo. In particolare, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001, siano disciplinati distintamente i principi relativi all'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, alla disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri ed agli obblighi del medico necroscopo in relazione ad eventuali indagini per fini di giustizia, in quanto riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e, sotto alcuni profili, « giurisdizione e norme processuali ».

*(Parere espresso il 7 febbraio 2007)*

---

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 Zanotti, come risultante da un emendamento del relatore, recante « Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri »;

richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 7 febbraio 2007;

valutato che le condizioni contenute in tale parere sono state rispettate dalla Commissione di merito. In particolare, l'intera disciplina recata dal provvedimento è stata configurata in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 130 del 2001, sono state tenute distinte le disposizioni in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri che, rientrando nella materia « tutela della salute », rappresentano principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che, avendo ad oggetto l'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, la disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri e gli

obblighi del medico necroscopo in relazione ad eventuali indagini per fini di giustizia, appaiono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e, sotto alcuni profili, « giurisdizione e norme processuali », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*(Parere espresso il 21 febbraio 2007)*

---

### PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento investe anche molteplici aspetti relativi alla materia dell'« ordinamento civile », rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *i*), della Costituzione;

le modifiche apportate dal comma 14 del provvedimento all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 determinano, in sostanza, la trasformazione dei principi sanciti dal testo vigente del predetto articolo 3 in principi fondamentali della legislazione concorrente, nonostante che alcuni di questi — quali quelli relativi alle disposizioni di volontà circa l'autorizzazione alla cremazione, alla esecuzione di tale volontà ed alla conservazione di campioni biologici del cadavere per eventuali indagini per causa di giustizia (rispettivamente, lettere *b*), *d*) ed *h*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001) — attengano alla materia dell'« ordinamento civile », riservata esclusivamente allo Stato;

osservato, in particolare, che:

il comma 2 della proposta di legge richiama espressamente la predetta lettera *b*), specificando che la volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge;

il comma 14-*bis*, intervenendo sempre sulla lettera *b*), estende l'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere la volontà in merito alla cremazione, aggiungendovi, oltre al defunto ad ai suoi familiari, anche il convivente;

il comma 7 modifica la lettera *d*) prevedendo che anche il convivente, oltre al coniuge, ad altro familiare dell'avente diritto e ad altri soggetti specificamente individuati, possa eseguire la dispersione delle ceneri;

ritenuto che:

appare quindi opportuno sottrarre la disciplina delle materie di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma 1, di competenza esclusiva dello Stato, dal contesto dell'articolo 3, nel quale verrebbero disciplinate le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni;

in relazione alle predette lettere *b*) e *d*), potrebbe essere opportuno meglio precisare la nozione di convivenza, anche eventualmente in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa, nonché quella di « familiari », definendo eventualmente anche una graduatoria dei soggetti legittimati, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicazione delle medesime;

rilevato altresì che:

in base alle modifiche apportate dal comma 15 alla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, consegue una non divisibile riduzione del periodo per la conservazione obbligatoria di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, per eventuali indagini per causa di giustizia. Tale termine, inoltre, è portato da un « minimo » di dieci anni ad un « massimo » di cinque, con la conseguenza che il periodo di conservazione obbligatoria potrebbe anche ridursi a pochi giorni;

il comma 5 contiene una disposizione che appare superflua, in quanto ha un contenuto meramente descrittivo di un principio civilistico pacifico, stabilendo che « per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private è necessario il consenso dei proprietari »;

il comma 13, estendendo la portata della fattispecie penale di cui al quarto comma dall'articolo 411 del codice penale dalle ipotesi in cui la dispersione delle ceneri non è stata autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ovvero è stata effettuata con modalità diverse da quelle stabilite dal defunto al caso in cui sia stata effettuata « con modalità diverse da quelle indicate dalla legge », finisce per punire penalmente condotte la cui gravità non appare tale da richiedere una sanzione penale;

la fattispecie penale di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dal comma 13, risulta integrata anche dalle definizioni di cui al comma 4, relative alle ipotesi di dispersioni delle ceneri « in natura, all'aperto ». In tale contesto, si sottolinea come talune

delle predette definizioni e, in particolare, la nozione di « montagna », appaiono eccessivamente generiche alla luce del principio di legalità, secondo il quale la formulazione della fattispecie penale deve essere sufficientemente determinata;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, sia soppresso il comma 5;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare separatamente, in distinte disposizioni, le fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente;

b) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare la nozione di « convivente », ovunque ricorra, anche in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa;

c) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio delineare la nozione di « familiari », ovunque ricorra, con riferimento ai concetti civilistici di « parentela » ed « affinità », nonché al grado delle stesse, definendo altresì una graduatoria tra soggetti legittimati che tenga conto anche dei rapporti tra familiari e convivente;

d) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 15, ovvero, nel caso in cui si ritenesse di mantenere tale disposizione, di sostituire le parole « massimo di cinque anni » con le seguenti: « minimo di cinque anni »;

e) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con una disposizione volta ad introdurre nell'ordinamento una fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa avente ad oggetto la condotta di colui che disperda le ceneri con modalità diverse da quelle indicate dalla legge;

f) all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio specificare il concetto di « montagna », che, qualora non si ritenesse di accogliere l'osservazione di cui alla lettera e), costituirebbe elemento di determinazione della fattispecie penale di cui all'articolo 411, comma 4, del codice penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame.

*(Parere espresso il 7 febbraio 2007)*



La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1, lettera *d*), contiene l'espressa indicazione dei requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private;

rilevato quindi che il riferimento, nell'ambito dei requisiti di cui alla predetta lettera *d*), al consenso dei proprietari appare utile ad evitare possibili dubbi interpretativi, escludendo, segnatamente, la possibilità di interpretare la norma nel senso che il legislatore, non avendo espressamente previsto il consenso dei proprietari tra i requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private, ne abbia voluto negare la rilevanza;

rilevato inoltre che l'articolo 3-*bis*, comma 1, potrebbe essere interpretato nel senso della sua applicabilità a tutti i casi di decesso, a prescindere dal fatto che sia stata eseguita la cremazione ovvero che sia possibile la riesumazione per il compimento di indagini per causa di giustizia;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la disciplina di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, è applicabile solo in caso di cremazione.

*(Parere espresso il 21 febbraio 2007)*

---

#### PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni del provvedimento costituiscono una mera specificazione di quanto già previsto dalla normativa vigente;

in particolare, dalla previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, dell'individuazione da parte dei comuni di apposite aree cimiteriali da destinare alla dispersione delle ceneri non deriveranno nuovi

adempimenti a carico dei comuni stessi suscettibili di determinare effetti finanziari negativi;

esprime

NULLA OSTA

*(Parere espresso il 14 febbraio 2007)*

NULLA OSTA

*(Parere espresso il 21 febbraio 2007)*

## PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, recante « Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri », nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

rilevato che l'articolo 1, comma 4, della proposta di legge reca disposizioni di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione;

preso atto che tale disposizione vincola la dispersione delle ceneri in natura al rispetto di precise condizioni e, quindi, innova sostanzialmente rispetto al principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001, che consente la dispersione delle ceneri in natura, nel rispetto della volontà del defunto, limitandosi a vietare la dispersione delle ceneri nei centri abitati e ponendo limiti meno stringenti per la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi;

rilevata la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni;

valutata positivamente la previsione di condizioni restrittive per la dispersione delle ceneri in natura in relazione ai possibili effetti

ambientali connessi al fenomeno e raccomandata una particolare attenzione al monitoraggio dei potenziali effetti nocivi;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia coordinata la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, relativa alla dispersione delle ceneri in natura, con il principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001.

*(Parere espresso l'8 febbraio 2007)*

---

---

#### PARERE FAVOREVOLE

*(Parere espresso il 20 febbraio 2007)*

---

---

### PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, che reca norme volte a garantire l'effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, integrando e modificando a tal fine la disciplina prevista dalla suddetta legge e stabilendo altresì le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private e nei centri abitati;

rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza

esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l), della Costituzione;

considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla « tutela della salute », assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, del testo in esame l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;

considerato che il comma 13-*bis* dell'articolo 1 fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;

considerato che talune regioni (Emilia-Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

*(Parere espresso l'8 febbraio 2007)*

---

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera,

che reca norme volte a garantire l'effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, integrando e modificando a tal fine la disciplina prevista dalla suddetta legge e stabilendo altresì le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private e nei centri abitati;

rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l);

considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla « tutela della salute », assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130 del 2001, l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;

considerato che l'articolo 2 del testo in esame fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;

considerato che talune regioni (Emilia-Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

dopo l'articolo 2 sia aggiunto il seguente articolo 3: « La presente legge si applica nei limiti delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione ».

*(Parere espresso il 21 febbraio 2007)*

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1268

ART. 1.

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

*Vedi comma 14.*

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, individuano le apposite aree cimiteriali.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130).*

*Vedi comma 2, capoverso ART. 3-bis, comma 4.*

*Vedi comma 2, capoverso ART. 3-bis, comma 5.*

**1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:**

**« ART. 3. — (Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). — 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali:**

***a)* la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;**

***b)* la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni, che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;**

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. Per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

c) la dispersione delle ceneri in natura **avviene** all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

d) la dispersione **in** aree private **deve avvenire all'aperto e con** il consenso dei proprietari, **e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;**

e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

*Vedi comma 2, capoverso ART. 3-bis, comma 3.*

f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata **al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati**, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna **contenente le ceneri**, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

*g)* in caso di affidamento personale, l'ufficio **comunale competente** annota nel registro **previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285**, le generalità **della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera f) del presente comma e quelle del defunto**. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è **tenuto a conferirla, per la conservazione, presso il cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in colombario o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;**

*h)* al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, **allo scopo** di certificare la diretta relazione tra le ceneri **da consegnare agli aventi diritto** e la salma;

*i)* il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

*l)* per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori ».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (*Manifestazione di volontà del defunto*). — 1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato



ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:

*a)* la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

*b)* l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

*c)* in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

*d)* la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Vedi comma 7.

Vedi comma 1.

Vedi comma 2.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, con le modalità di cui al comma 1. Le competenze assegnate all'ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.

5. La volontà concernente la dispersione o l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2.

**ART. 3-ter. — (Adempimenti del medico necroscopo). — 1.** Il medico necroscopo è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.

2. Non è soggetto ad autenticazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, previsto dal comma 4 dell'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « a quanto indicato dal defunto » sono inserite le seguenti: « o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge ».

14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente: « Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi: ».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera *h*) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

**ART. 3-*quater*.** — (*Sanzioni amministrative*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro ».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente:

« **ART. 8-*bis*.** — (*Cellette cinerarie e ossarie*). — 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene ».

*Soppresso.*

*Vedi comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, alinea.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

## ART. 2.

(*Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori*).

1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali

dei crematori previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori previste dall'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

